Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **979**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia

Art. 164. — Alla facoltà di medicina e chirurgia sono ammesse le seguenti scuole di specializzazione:

chirurgia generale;
medicina interna;
oftalmologia;
ginecologia ed ostetricia;
pediatria;
radiologia;
idroclimatologia medica e clinica termale;
anatomia patologica;
dermatologia e venereologia;
otorinolaringoiatria;
psichiatria;
neurologia;
anestesia e rianimazione;
igiene e medicina preventiva;
endocrinologia;
fisiochinesiterapia ortopedica;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
geriatria e gerontologia;
odontostomatologia;
nefrologia;
biochimica e chimica clinica;
chirurgia plastica;
medicina del lavoro;
cardiologia;
diabetologia e malattie del ricambio;
ematologia generale;
chirurgia della mano;
allergologia;
medicina legale e delle assicurazioni;
corso di perfezionamento in neonatologia.

Tali scuole hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza delle materie oggetto di insegnamento e ad una ottimale capacità tecnica e di conferire loro il diploma di « specialista » a norma di legge.

Art. 165. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

In consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 166. — Gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei corsi a fini speciali vengono conferiti annualmente per incarico dal consiglio di facoltà a professori di ruolo, fuori ruolo, incaricati, a liberi docenti, ad aiuti e assistenti cultori della specialità, tutti di riconosciuta competenza.

Art. 167. — Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Quando le scuole prevedono oltre all'indirizzo medico altri indirizzi, è consentita l'iscrizione per tali indirizzi, anche a laureati di altre facoltà.

L'ordinamento di ciascuna scuola, di cui ai capi seguenti, indica quali lauree consentono l'accesso ai vari indirizzi non medici.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione.

Art. 168. — Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi a ciascuna scuola di specializzazione è fissato dal relativo ordinamento.

Nel numero massimo non sono compresi gli iscritti fuori corso.

Art. 169. — La domanda di ammissione ad una scuola è diretta al rettore dell'Università.

Essa deve essere corredata dal diploma di maturità o di scuola media superiore nonché dal certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami di profitto e in quello di laurea.

L'aspirante può corredare la domanda di altri titoli che ritenga utile presentare.

Le domande e gli allegati sono trasmessi al direttore della scuola.

Art. 170. — Il consiglio della scuola determina e trasmette al preside della facoltà entro il mese di ottobre di ogni anno i criteri di valutazione dei titoli.

L'esame è pubblico e si svolge su materie, fissate dal consiglio della scuola, idonee ad accertare l'attitudine a seguire i corsi.

L'elenco delle materie, i criteri di valutazione dei titoli, gli obblighi inerenti di cui agli articoli 171, 172, 173, 174 e la data dell'esame, sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Università almeno novanta giorni prima della data stessa.

La commissione esaminatrice è composta dal direttore che la presiede e da due professori della scuola scelti dal direttore stesso.

La graduatoria formata dalla commissione viene approvata e resa esecutiva dal preside.

Art. 171. — Le materie di insegnamento di ciascuna scuola sono fissate dal relativo ordinamento, di cui ai capi seguenti.

Il consiglio della scuola determina le esercitazioni e fissa i turni della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti.

Il calendario delle lezioni e delle esercitazioni è fissato anno per anno dal consiglio della scuola e reso pubblico mediante affissione.

Art. 172. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Art. 173. — La frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti nei turni di cui all'art. 171 è obbligatoria durante tutti gli anni di corso e si svolge nelle sedi indicate annualmente dal consiglio della scuola con attività nei laboratori, negli ambulatori, nei reparti di degenza e in istituzioni di sanità pubblica.

Sono esentati dal solo turno di frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti gli iscritti a scuole di specializzazione che prestino effettivo e continuativo servizio che, a giudizio del consiglio della scuola, integrato dal preside, possa considerarsi sostitutivo della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti.

L'effettività della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti deve essere provata mediante apposita certificazione, con registro giornaliero delle presenze.

Le esenzioni di cui al comma secondo debbono essere notificate al consiglio della facoltà.

Art. 174. — Per essere ammessi agli esami di profitto gli iscritti devono aver ottemperato a quanto previsto negli articoli 172 e 173.

Per essere ammessi all'anno di corso successivo, gli allievi devono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami stabiliti per ciascuna scuola.

Art. 175. — Le sessioni di esame sono due: estiva e autunnale.

Le date degli esami sono stabilite dal consiglio della scuola e pubblicate mediante affissione.

Art. 176. — Salvo che non sia diversamente stabilito nell'ordinamento delle singole scuole, gli esami di profitto si svolgeranno annualmente per ciascuna materia.

Art. 177. — Per ciascuno degli esami di profitto la commissione di esame è composta da tre membri: il professore della materia che la presiede e due altri professori della scuola scelti dal direttore.

Quando l'ordinamento di una scuola prevede un esame unico di profitto alla fine di ciascun anno, la commissione di esame è composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro insegnanti dell'anno di corso scelti dal direttore.

Art. 178. — L'esame di diploma consiste in una discussione su un elaborato originale scritto e può prevedere prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 179. — La commissione per gli esami di diploma è composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro professori della scuola, scelti dal direttore.

Art. 180. — Non sono consentite in alcun caso abbreviazioni di corso.

Non si può rimanere fuori corso per più di due anni consecutivi, pena decadenza.

Art. 181. — Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e le soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti altresì al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, sentito il senato accademico.

Art. 182. — Le norme generali sono applicate automaticamente alle singole scuole a meno che, in specifici ordinamenti delle stesse ed in funzione di particolari esigenze, non sia altrimenti disposto.

Art. 2.

Gli articoli 183 e 184, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 183. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

La durata del corso di studi è di cinque anni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 184. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale I;
patologia speciale chirurgica I;
semeiotica chirurgica I;
anatomia chirurgica e corso di operazioni I;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale II;
patologia speciale chirurgica II;
semeiotica chirurgica II;
anatomia chirurgica e corso di operazioni II;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post operatorio;
anatomia e istologia patologica I.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale III;
patologia speciale chirurgica III;
semeiotica strumentale ed endoscopica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni III;
radiologia;
anatomia ed istologia patologica II.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale IV;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia ed ortopedia;
chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale V;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.

Art. 3.

Gli articoli 185, 186 e 187, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 185. — La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specialista in medicina interna. La durata del corso è di cinque anni.

Art. 186. — Il numero massimo degli allievi è di ventisette per anno di corso e complessivamente di centotrentacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 187. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) I.

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) II.

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) III.

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) IV.

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) V.

Art. 4.

Gli articoli 188, 189 e 190, relativi alla scuola di specializzazione in oculistica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 188. — La scuola di specializzazione in oftalmologia conferisce il diploma di specialista in oftalmologia. La durata del corso è di quattro anni.

Art. 189. — Il numero massimo degli allievi è complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 190. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
farmacologia oculare e terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
anomalie e patologia della mobilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
tecnica operatoria I.

4° *Anno*:

neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria II;
tesi di specializzazione.

Art. 5.

Gli articoli 191, 192 e 193, relativi alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 191. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. La durata del corso è di quattro anni.

Art. 192. — Il numero massimo degli allievi è di tredici per anno di corso e complessivamente di cinquantadue iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 193. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia delle pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) I.

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (biennale) II;
operazioni ginecologiche (biennale) I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (biennale) II;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV.

Art. 6.

Gli articoli 194, 195 e 196, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 194. — La scuola di specializzazione in pediatria conferisce il diploma di specialista in pediatria. La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 195. — Il numero massimo degli allievi è complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi.

Art. 196. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorinolaringoiatria e foniatria;
odontoiatria;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia ed urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 7.

Gli articoli 197 e 198, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 197. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede nell'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Art. 198. — Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (I).

4° *Anno*:

a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II);
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati (II).

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica, dosimetria);
b) radiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.

3° *Anno*:

a) oncologia generale;
b) oncologia clinica (I);
c) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

a) oncologia clinica (II);
b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c) radioterapia clinica;
d) trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di quarantadue da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 197.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 8.

Gli articoli 202, 203 e 204, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica e tecniche di laboratorio, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 202. — La scuola di specializzazione in anatomia patologica conferisce il diploma di specialista in anatomia patologica. La durata del corso è di quattro anni.

Art. 203. — Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 204. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultra strutturale;
immunopatologia.

4° *Anno*:

diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-cito-patologica ultra strutturale;
dignostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 9.

Gli articoli 205, 206, 207 e 208, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 205. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 206. — La durata del corso di studi è di tre anni.

Art. 207. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 208. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicata;
tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni sessuali;
anatomia ed istologia patologica della cute;
anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
angiologia;
sessuologia.

3° *Anno*:

clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni sessuali;
farmacologia e terapia medicamentosa;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 10.

Gli articoli 209, 210 e 211, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 209. — La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria. La durata del corso di studi è di tre anni.

Art. 210. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 211. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia;
fisiologia;
audiologia I;
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale I;
anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
anestesiologia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale II;
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia II;
otoneurologia;
foniatria.

3° *Anno*:

patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale III;
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 11.

Gli articoli 214 e 215, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 214. — La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia. La durata del corso di studi è di quattro anni. Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 215. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso;
genetica (elementi);
psicologia generale;
psicopatologia;
semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
semeiotica neurologica;
patologia speciale diagnostica neurologica I;
neuroradiologia;
endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

patologia speciale e diagnostica neurologica II;
clinica neurologica e terapia I;
elettroencefalografia, elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
neuro-oftalmologia;
neuro-otologia;
esami di laboratorio.

4° *Anno*:

clinica neurologica e terapia II;
neurochirurgia;
teoria e clinica della riabilitazione;
neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 12.

Gli articoli 216, 217, 218 e 219, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 216. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Art. 217. — La durata del corso di studi è di tre anni.

Art. 218. — Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di novanta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 219. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;

biochimica applicata alla anestesia e alla rianimazione;
farmacologia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata alla anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali della anestesia e della rianimazione.

2° *Anno*:

anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.

Art. 13.

Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 220. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 221. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 222. — Il numero massimo degli allievi è di cinquanta per anno di corso e complessivamente di duecento iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 223. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

sanità pubblica;
igiene e tecnica ospedaliera;
igiene del lavoro;
igiene e medicina scolastica;
laboratorio.

Art. 224. — Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia ed immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitaria.

SECONDO BIENNIO

Orientamento di « sanità pubblica »

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene e assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene ospedaliera;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
medicina di comunità;
economia sanitaria;
elementi di diritto amministrativo.

Orientamento di « igiene e tecnica ospedaliera »

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamenti ed impianti tecnologici;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
organizzazione e funzionamento degli ospedali I;
elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;
compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;
formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;
programmazione ospedaliera e medicina di comunità;
assistenza psichiatrica;
aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;
aspetti economici della gestione ospedaliera.

Orientamento di « igiene del lavoro »

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;
tecnica ed economia degli impianti industriali;

tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;
elementi di diritto e legislazione del lavoro;
psicologia del lavoro;
prevenzione degli infortuni;
politica del territorio ed insediamenti industriali;
igiene del lavoro e medicina di comunità.

Orientamento di « igiene e medicina scolastica »

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
clinica delle malattie dell'età evolutiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
auxologia normale e patologica;
psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di pedagogia;
assistenza parascolastica;
educazione sanitaria nella scuola;
legislazione scolastica;
igiene mentale.

Orientamento di « laboratorio »

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche I;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;
strumentazione e metodologie chimico cliniche ed ematologiche II;
ispezione e controllo degli alimenti;
elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;
biochimica applicata;
climatologia;
diritto sanitario internazionale;
elementi di medicina legale;
genetica umana;
geologia applicata all'igiene;
idrologia;
igiene dei climi tropicali;
igiene dei trasporti;
igiene militare;
igiene rurale;
istituzioni di matematiche;
micologia;
radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna Università.

Art. 14.

Gli articoli 243, 244, 245, 246, 247 e 248, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 243. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 244. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 245. — Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 246. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) I;
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;
clinica della tubercolosi (triennale) III.

Art. 15.

Gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 249. — La scuola di specializzazione in microbiologia conferisce il diploma di specialista in microbiologia.

Art. 250. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 251. — Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 252. — La scuola si articola in due indirizzi, l'uno medico, l'altro di tecniche microbiologiche. Al primo possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, al secondo anche i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 253. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microorganismi.

2° *Anno*:

batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

microorganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

batteriologia speciale II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

azione patogena dei microrganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
micologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.

4° *Anno*:

tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico degli alimenti;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.

Art. 16.

Gli articoli 258, 259, 260 e 261, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia

Art. 258. — La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia.

Art. 259. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 260. — Il numero massimo degli allievi è di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 261. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

farmacologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale);
anatomia ed istologia patologica (biennale) I;
biologia della senescenza (biennale) I;
fisiopatologia (biennale) I;
geriatria sociale (biennale) I;
semeiotica (biennale) I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) I.

2° *Anno*:

principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale);
anatomia ed istologia patologica (biennale) II;
biologia della senescenza (biennale) II;
fisiopatologia (biennale) II;
geriatria sociale (biennale) II;

semeiotica (biennale) II;
radiologia e radioterapia (biennale) I;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) II.

3° *Anno*:

neurologia (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale);
psicologia (annuale);
radiologia e radioterapia (biennale) II;
principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale) III;
clinica geriatrica (biennale) I;
terapia medica (biennale) I;
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) I.

4° *Anno*:

chirurgia geriatrica (annuale);
formazione degli operatori geriatrici (annuale);
principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale);
principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia (annuale);
psicogeriatria (annuale);
clinica geriatrica (biennale) II;
terapia medica (biennale) II;
pratica geriatrica extraospedaliera (biennale) II.

Art. 17.

Gli articoli 262, 263, 264 e 265, relativi alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 262. — La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia.

Art. 263. — La durata del corso di studi è di tre anni.

Art. 264. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 265. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia ed anatomia dentaria maxillo-facciale;
microbiologia ed igiene orale;
farmacologia;
patologia odontostomatologica;
odontotecnica;
anestesia e chirurgia stomatologica;
odontoiatria conservativa (biennale) I;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

odontoiatria conservativa II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale) I;
parodontologia (biennale) I;
anatomia ed istopatologia odontostomatologica;
odontoiatria infantile;
radiologia odontostomatologica;
ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale) I;
chirurgia maxillo-facciale (biennale) I;
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

clinica odontostomatologica;
chirurgia maxillo-facciale II;
medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
ortopedia dento-maxillo-facciale II;
clinica protesica dentaria e maxillo-facciale II;
paradontologia II;
esercitazioni pratiche.

Art. 18.

Gli articoli 266, 267, 268, 269, 270, 271 e 272, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 266. — La scuola di specializzazione in nefrologia conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

Art. 267. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 268. — Il numero massimo degli allievi è complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 269. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura normale del rene;
aspetti biochimici della funzione renale;
fisiologia renale;
microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
genetica applicata alla nefrologia;
semeiotica renale I.

2° *Anno*:

struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
patologia del ricambio idroelettrolitico;
insufficienza renale;
rene e ipertensione arteriosa;
semeiotica renale II;
nefropatie tubulari.

3° *Anno*:

nefropatie glomerulari;
nefropatie interstiziali;
nefropatie vascolari;
terapia dietetica e dialitica I;
farmacologia d'interesse nefrologico.

4° *Anno*:

nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
terapia dietetica e dialitica II;
fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
aspetti di nefrologia nell'età pediatrica;
problemi chirurgici in nefrologia;
terapia medica delle nefropatie.

Art. 19.

Gli articoli 273, 274, 275, 276, 277 e 278, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in biochimica e clinica chimica

Art. 273. — La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica conferisce il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico.

Art. 274. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 275. — Il numero massimo degli allievi è di ventidue per anno di corso e complessivamente di ottantotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 276. — Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 277. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria e statistica sanitaria;
biochimica analitica I con esercitazioni.
tecnica dei prelevamenti.

2° *Anno*:

biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica clinica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica II con esercitazioni.

3° *Anno*:

biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria.

Art. 20.

Gli articoli 279, 280, 281, 282 e 283, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 279. — La scuola di specializzazione in chirurgia plastica conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

Art. 280. — La durata del corso è di cinque anni.

Art. 281. — Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 282. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali;
patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);
anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione ed alle neoplasie maligne e benigne;
anestesiologia e rianimazione: concetti generali;
patologia secondaria;
guarigione delle ferite;
principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);
trapianti (biennale) I;
autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;
semeiologia del sistema nervoso periferico.

2° *Anno*:

anatomia chirurgica;
tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale ed in chirurgia plastica;
trapianti (biennale) II;
omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici ed immunitari);
tipizzazione dei tessuti;
utilizzazione clinica degli omoinnesti;
etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
inserti non biologici; estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
traumatologia dei tessuti molli;
traumi complessi interessanti cute, tessuti molli ed ossa;
shock emorragico;
shock traumatico;
shock da ustione;
malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I.

3° *Anno*:

malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II;
lesioni da raggi;
elementi di chirurgia addominale;
elementi di otorinolaringoiatria;
elementi di stomatologia;
elementi di ortopedia generale;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I;
elementi di genetica.

4° *Anno*:

metodologia chirurgica differenziale;
malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;
agenesie;
chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;

trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;

trattamento chirurgico delle deformità congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;

metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;

chirurgia d'urgenza;

dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I.

5° *Anno*:

patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;

elementi di chirurgia vascolare;

microchirurgia vascolare e nervosa;

elementi di criobiologia e crioterapia;

elementi di fisiochinesiterapia;

problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;

medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche ed alle menomazioni funzionali di origine traumatica.

Art. 21.

Gli articoli 284, 285, 286 e 287, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 284. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 285. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 286. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 287. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

igiene del lavoro I;

fisiologia del lavoro ed ergonomia I;

tecnologia industriale;

statistica medica e biometria;

tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie da lavoro I;

igiene del lavoro II;

fisiologia del lavoro ed ergonomia II;

psicologia del lavoro;

tossicologia industriale;

3° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie da lavoro II;

prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;

epidemiologia delle malattie da lavoro;

radiobiologia e radioprotezione;

dermatologia professionale.

4° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie da lavoro III;

prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;

pronto soccorso;

medicina legale e delle assicurazioni;

organizzazione dei servizi di medicina ed igiene del lavoro.

Art. 22.

Gli articoli 288 e 289, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 288. — La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specialista in cardiologia. La durata del corso di studi è di quattro anni. Il numero massimo degli allievi è complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 289. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana e normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;

biochimica e biofisica;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;

informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica I;

fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;

patologia e clinica cardiovascolare I;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;

informatica medica e strumentazione biomedica II;

radiologia II;

aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patologica II;

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;

patologia e clinica cardiovascolare II;

radiologia II;

terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;

patologia e clinica cardiovascolare III;

terapia medica e farmacologia clinica II;

terapia chirurgica;

terapie intensive cardiologiche.

Art. 23.

Gli articoli 290 e 291, relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 290. — La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. La durata del corso è di tre anni. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 291. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e citomorfologia funzionali;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di biometria e di statistica;
auxologia e auxopatie metaboliche.

2° *Anno*:

patologia sperimentale e metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio;
fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio.

3° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio II;
farmacologia e terapia del diabete e delle malattie del ricambio;
dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio;
terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio;
oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio.

Art. 24.

Gli articoli 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 e 299 dello statuto dell'Università di Parma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1212, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, che muta la denominazione in ematologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 292. — La scuola di specializzazione in ematologia generale conferisce il diploma di specialista in ematologia generale.

Art. 293. — La durata del corso è di tre anni.

Art. 294. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Il successivo art. 295 di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 1212, relativo alle materie di insegnamento, rimane invariato.

Art. 25.

Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia della mano, allergologia, medicina legale e delle assicurazioni e del corso di perfezionamento in neonatologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia della mano

Art. 292. — La scuola di specializzazione in chirurgia della mano conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano.

Art. 293. — La durata del corso di studi è di tre anni.

Art. 294. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 295. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

clinica ortopedica dell'arto superiore I;
traumatologia dell'arto superiore I;
chirurgia plastica ricostruttiva I;
anatomia funzionale della mano;
anatomia chirurgica dell'arto superiore;
anatomia ed istologia patologica;
radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia;
anestesiologia e rianimazione.

2° *Anno*:

clinica ortopedica dell'arto superiore II;
traumatologia dell'arto superiore II;
chirurgia plastica ricostruttiva II;
tecnica di chirurgia tendinea;
tecnica di chirurgia osteo-articolare;
chirurgia vascolare dell'arto superiore.

3° *Anno*:

protesi sostitutiva nelle amputazioni dell'arto superiore;
semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore;
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
microchirurgia dei nervi periferici;
fisiochinesiterapia;
clinica dermatologica;
nozioni di medicina legale;
nozioni di psicologia.

Scuola di specializzazione in allergologia

Art. 296. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in allergologia è di tre anni.

Art. 297. — Possono ottenere l'iscrizione alla scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di tre per ciascun anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi.

Le ammissioni sono regolate dalle norme generali dello statuto.

Art. 298. — Le lezioni sono integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche e da conferenze sui singoli argomenti tenute da esperti italiani e stranieri.

Al termine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 299. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

basi immunologiche e patogenesi dell'allergia I;
istopatologia generale;
la patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
la patologia autoimmune;
semeiotica e diagnostica allergologica I.

2° *Anno*:

basi immunologiche e patogenesi dell'allergia II;
semeiotica e diagnostica allergologica II;
patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e otorinolaringoiatria;
le malattie cutanee e patogenesi allergica.

3° *Anno*:

clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
allergia e apparato digerente;
allergia ed altri organi ed apparati;
la terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
allergopatie professionali.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli allievi devono sostenere davanti ad apposita commissione la discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia.

Scuola di specializzazione
in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 300. — La scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni conferisce il diploma di specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 301. — La durata della scuola è di tre anni.

Art. 302. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in numero di cinque specializzandi per ciascun anno di corso, e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 303. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

L'esame consiste in una prova scritta su argomenti riguardanti la disciplina. Alla fine di ogni anno gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sono tenuti a superare tutti gli esami relativi agli insegnamenti di ciascun corso per il passaggio all'anno successivo. L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina assicurativa.

Art. 304. — Sono impartiti i seguenti insegnamenti così distribuiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

medicina legale generale;
elementi di diritto pubblico e privato;
tecnica e diagnostica anatomo-patologica e medico-legale;
traumatologia medico-legale;
semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

medicina legale penalistica;
deontologia medica;
neuropsichiatria medico-legale;
elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
indagini di sopralluogo;
identificazione personale.

3° *Anno*:

medicina legale civilistica e canonistica;
tossicologia medico-legale;
tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
ostetricia e ginecologia forensi;
elementi di legislazione del lavoro;
elementi di medicina del lavoro;
medicina delle assicurazioni;
medicina legale militare e pensionistica civile.

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 305. — E' istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma un corso di perfezionamento in neonatologia.

Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico, ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso di un titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura.

Il numero degli ammessi resta fissato in otto.

Art. 306. — Il direttore del corso viene designato di anno in anno dal consiglio di facoltà e può essere confermato. Il personale insegnante è nominato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore del corso.

Art. 307. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
genetica della patologia cromosomica e delle materie metaboliche congenite;
fisiologia neonatale;
immunologia neonatale;
biochimica neonatale;
farmacologia neonatale;
patologia neonatale;
diagnostica radiologica neonatale;
tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e la patologia neonatale;
assistenza al neonato sano ed ammalato;
clinica e terapia neonatale;
rianimazione e cure intensive neonatali;
affezioni chirurgiche del neonato;
evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche ed integrati da conferenze su argomenti pertinenti a problemi di neonatologia.

Art. 308. — L'allievo deve ottemperare obbligatoriamente alla esercitazione pratica nei reparti per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplicherà esercitazione pratica in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.

Art. 309. — Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale e di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.

La sessione di esami sarà unica alla fine del corso.

All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1980
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **621**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in terreni siti in località Cedrate e Cassano del comune di Gallarate (Varese), del valore di L. 183.374.000, disposta dal sig. Paolo Turati, con testamento olografo 30 aprile 1967, pubblicato in data 26 luglio 1977, n. 74817 di repertorio, a rogito dott. Edo Franco Ferrazzi, notaio in Gallarate e registrato a Gallarate in data 1° agosto 1977, n. 2340, vol. 223.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 260

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. **622**.

Estinzione della fondazione « Luigi Piola Daverio », in Inzago.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Luigi Piola Daverio », in Inzago (Milano), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio di L. 130.500, in titoli, viene devoluto al comune di Inzago.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1980.

Sostituzione di componenti non di diritto del Consiglio superiore delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646 con il quale è stato istituito il Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104, recante norme integrative e correttive del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1978, con cui sono stati nominati il presidente e i componenti non di diritto del Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1979 con cui il prof. De Mita Enrico è stato nominato componente non di diritto del Consiglio superiore delle finanze;

Accertato che il prof. De Mita Enrico, il prof. Forte Francesco e il prof. Gennaro Pietro nel corso dell'anno 1980 non sono intervenuti, senza giustificato motivo, a tre adunanze del Consiglio superiore e precisamente alle adunanze tenute nei giorni 27 marzo, 18 aprile e 24 aprile;

Vista la lettera in data 12 maggio 1980 con cui il prof. Parravicini Giannino ha rassegnato, per sopraggiunti nuovi impegni, che non gli consentono di espletare il mandato, le dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione degli anzidetti componenti non di diritto;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. De Mita Enrico, il prof. Forte Francesco e il prof. Gennaro Pietro sono dichiarati decaduti dalla carica di componenti non di diritto del Consiglio superiore delle finanze.

Art. 2.

In sostituzione dei componenti non di diritto dichiarati decaduti e del prof. Parravicini Giannino, dimissionario, sono nominati componenti non di diritto del Consiglio superiore delle finanze:

1) Giardina prof. Emilio, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università degli studi di Catania;

2) Gerelli prof. Emilio, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università degli studi di Pavia;

3) Di Maio dott. Antonio, esperto di materie economiche e finanziarie;

4) Morcaldo dott. Giancarlo, esperto di materie economiche finanziarie.

Gli anzidetti incarichi sono conferiti per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1980
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 55

(9073)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1980.

Sostituzione di un componente non di diritto del Consiglio superiore delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646 con il quale è stato istituito il Consiglio superiore delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 104 recante norme integrative e correttive del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1978, con cui sono stati nominati il presidente e i componenti non di diritto del Consiglio superiore delle finanze;

Accertato che il prof. Giussani Bruno nel corso dell'anno 1980 non è intervenuto senza giustificato motivo, a tre adunanze del Consiglio superiore e precisamente alle adunanze tenute nei giorni 27 marzo 18 aprile e 24 aprile;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Giussani Bruno, componente non di diritto;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giussani Bruno è dichiarato decaduto dalla carica di componente non di diritto del Consiglio superiore delle finanze.

Art. 2.

Il prof. Fantozzi Augusto, ordinario di diritto tributario presso l'Università degli studi di Roma, è nominato componente non di diritto del Consiglio superiore delle finanze in sostituzione del prof. Giussani Bruno decaduto dalla carica;

L'anzidetto incarico è conferito per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1980

PERTINI

REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1980
Registro n. 35 *Finanze, foglio n.* 102

(9074)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1980.

Nomina del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1921, n. 488, concernente la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto l'art. 19 e l'art. 24 dei vigenti statuti, rispettivamente, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1980, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il dott. Antonino Occhiuto è stato nominato presidente degli Istituti sopra citati;

Considerato che il predetto dott. Occhiuto ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Decreta:

L'ing. Paolo Baratta è nominato presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Il predetto durerà in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 27 agosto 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 5.

(9116)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zoocolin » con cloramfenicolo, tubo da 5 compresse, della ditta Lisapharma S.p.a., in Erba. (Decreto di revoca n. 6230/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 novembre 1956, 13 marzo 1957 e 30 giugno 1965 con i quali venne registrata al n. 12362 la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoocolin » con cloramfenicolo, compresse nella confezione tubo da 5 compresse a nome della ditta Lisapharma S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11, codice fiscale n. 00232040139, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso, come contestato alla ditta in parola in data 27 novembre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata ha presentato domanda di modifica di composizione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 21 aprile 1980 ha espresso parere favorevole alla revoca della specialità medicinale di cui trattasi in quanto la modifica di composizione non può essere accolta comportando una diversificazione dal prodotto già autorizzato;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Zoocolin » con cloramfenicolo, comprese nella confezione tubo da 5 compresse, registrata al n. 12362 in data 7 novembre 1956, 12 marzo 1957 e 30 giugno 1965, a nome della ditta Lisapharma S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio 11, codice fiscale n. 00232040139.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8469)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Medicetil » 6 supposte × g 0,125, la relativa serie 6 supposte × g 0,5 e la relativa categoria 10 e 12 capsule × g 0,25, della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., in Roma, poi ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco biologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 6229/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 15 marzo 1957 e 6 novembre 1957 con i quali vennero registrate ai numeri 12301, 12301/1 e 12301/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Medicetil » 6 supposte × g 0,125 (levogiro) la relativa serie 6 supposte × g 0,5 (levogiro) e la relativa categoria 10 e 12 capsule × g 0,25 (levogiro) a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla 101, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata registrata a Roma il 23 dicembre 1971 al n. 38153, con cui la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco-biologici, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Prenestina 707, codice fiscale n. 00424550580, la quale non ha chiesto il trasferimento di autorizzazione a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Medicetil » 6 supposte × g 0,125 (levogiro), la relativa serie 6 supposte × g 0,5 (levogiro) e la relativa categoria 10 e 12 capsule × g 0,25 (levogiro), registrate rispettivamente ai numeri 12301, 12301/1 e 12301/A in data 15 marzo 1957 e 6 novembre 1957, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale S.p.a., con sede in Roma, via di Priscilla 101, e poi ceduta alla ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco-biologici, con sede in Roma, via Prenestina 707, codice fiscale n. 00424550580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8468)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncobios », 10 supposte × g 2,5 per adulti e della relativa serie 10 supposte × g 1,5 per bambini, della ditta Panthox e Burck S.p.a. - Istituto biochimico italo svizzero, in Milano. (Decreto di revoca n. 6235/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 5 luglio 1968, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 14703/*A* e 14703/*A*-1, la specialità medicinale denominata « Broncobios » 10 supposte × g 2,5 per adulti e la relativa serie 10 supposte × g 1,5 per bambini, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a. - Istituto biochimico italo svizzero, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto, 1, codice fiscale n. 00714700150, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la suddetta specialità medicinale non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata condministeriale in data 17 ottobre 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Broncobios » 10 supposte × g 2,5 per adulti e della relativa serie 10 supposte × g 1,5 per bambini, registrate rispettivamente ai numeri 14703/*A* e 14703/*A*-1, in data 5 luglio 1968, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a. - Istituto biochimico italo svizzero, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto, 1, codice fiscale n. 00714700150.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni dovranno essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8475)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Idrazide isonicotinica » 50, 200 compresse e flacone iniettabile per 100 cc, della ditta Vister S.p.a., in Casatenovo. (Decreto di revoca n. 6241/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 maggio 1960, 17 luglio 1957, con i quali venne registrata ai numeri 12758 e 12758/*A*, la specialità medicinale per uso veterinario denominata « Idrazide isonicotinica », rispettivamente nelle preparazioni 50, 200 compresse e flacone iniettabile × 100 cc, a nome della ditta Vister S.p.a. (già ditta Vister Vismara terapeutici), con sede e domicilio fiscale in Casatenovo (Como), via Don G. Rossi, 4, codice fiscale n. 00207920133;

Considerato che le predetta specialità medicinale contiene sostanze attive per la terapia della tubercolosi e che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 12 giugno 1979, ha espresso parere favorevole alla revoca delle specialità medicinale per uso veterinario contenenti tali sostanze, come contestato alla ditta interessata in data 5 gennaio 1980;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Idrazide isonicotinica », nelle preparazioni 50, 200 compresse e flacone iniettabile × 100 cc, registrata ai numeri 12758, 12758/*A*, in data 3 maggio 1960, 17 luglio 1957, a nome della ditta Vister S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Casatenovo (Como), via Don G. Rossi 4, codice fiscale n. 00207920133.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8480)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Assegnazione alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di lire 30 miliardi quale annualità 1980 del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni, che stabilisce un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalle regioni ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la proposta di riparto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma di cui sopra in favore delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano 15 settembre 1977, protocollo n. 23673;

Visto il parere favorevole su tale riparto espresso dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, nella seduta 23 giugno 1980, relativamente all'anno finanziario 1980;

Vista la delibera CIPE 11 luglio 1980;

Ritenuto di dover assegnare alle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano la predetta disponibilità di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977 per l'anno finanziario 1980;

Decreta:

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno per l'esercizio 1977, per le finalità esposte in premessa, è ripartita tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, quale annualità 1980, come segue:

Regioni e provincie autonome	Milioni di lire
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

La spesa relativa viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 377

(8666)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Concessione di aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 2536/80 del 30 settembre 1980.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1091/80 del 2 maggio 1980, concernenti rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 2536/80 del 30 settembre 1980, con il quale è stato deciso che dal 6 al 31 ottobre 1980, possono essere presentate domande per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carni bovine, quarti posteriori di bovini adulti;

Considerato che con il sopra citato regolamento (CEE) n. 2536/80 è previsto che il contraente prima dell'immagazzinamento possa procedere ad operazioni di taglio e/o di disossamento per la totalità o una parte di prodotto, a condizione che tutta la carne risultante da dette operazioni venga immagazzinata;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del 24 giugno 1977, modificato con regolamento (CEE) n. 1175/80 del 7 maggio 1980, relativo al tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune;

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del sopracitato regolamento (CEE) n. 2536/80;

Decreta:

Art. 1.

La conclusione dei contratti di ammasso privato di quarti posteriori di bovini adulti a norma del regolamento (CEE) n. 2536/80 del 30 settembre 1980 e l'esecuzione dei relativi controlli sono regolati dalle condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1 s'intende l'immissione e la conservazione del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

La domanda di conclusione del contratto, da presentare all'A.I.M.A. a partire dal 6 ottobre 1980 e fino al 31 ottobre 1980, deve riferirsi a quarti posteriori di bovini adulti originari della Comunità che siano stati macellati, da non oltre dieci giorni prima della data dell'immagazzinamento, confermemente all'art. 3, paragrafo 1 A, lettere da *a*) ad *e*), della direttiva n. 64/433/CEE. Ciascuna domanda deve riguardare, distintamente, le seguenti presentazioni:

a) la parte posteriore della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate e un massimo di 8 costole tagliate ed avente un peso minimo medio di 60 kg; il taglio pistola parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, questo ultimo essendo escluso dall'ammasso;

b) la parte posteriore della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto » con minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed avente un peso minimo medio di 60 kg.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può procedere ad operazioni di taglio o di disossamento della totalità o di una parte dei quarti bovini oggetto di ammasso, a condizione che tutta la carne risultante da dette operazioni di taglio o di disossamento venga immessa in magazzino e a condizione che, per quanto riguarda il disossamento, per ogni 100 kg di carne con osso vengano immagazzinati almeno 77 kg di carni disossate. Tale rendimento può essere ottenuto anche aggiungendo pezzi anatomici provenienti da altri quarti posteriori tagliati nello stesso modo.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso il giorno della comunicazione al richiedente dell'accettazione da parte dell'A.I.M.A., della domanda di ammasso.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotti per i quali è concesso l'aiuto	Importo dell'aiuto in ECU/tonn. per un periodo di ammasso		Importo in ECU/tonn.	
	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere per mese	da detrarre per gg.
Quarti posteriori, freschi e refrigerati, di bovini adulti:				
a) taglio a pistola con 5/8 costole	580	620	40	1,35
b) taglio diretto con 3/5 costole	550	585	35	1,20

Alla data del presente decreto un ECU = L. 1.157,79.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato, con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2536/80 del 30 settembre 1980, può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolga un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della C.E.E. e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente, non siano inferiori a 50 q.li.

Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza.

Nel caso che l'ammassatore intenda tagliare ovvero disossare tutta od in parte la quantità di prodotto da ammassare, tali operazioni dovranno essere effettuate, per quarti posteriori completi, dopo la pesatura del prodotto stesso nella presentazione con osso e senza soluzione di continuità.

La carne risultante dal disossamento, per essere accettata all'ammasso ed avviata alle celle di conservazione, deve risultare, con le eventuali integrazioni di cui al precedente art. 2, almeno pari al 77 % del peso iniziale con osso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, subito dopo la stipulazione del contratto e devono essere completate, con l'introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro il trentesimo giorno successivo.

Delle predette operazioni di ammasso dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal rappresentante della ditta ammassatrice, in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A., unitamente alle bollette di pesatura, a cura dell'ammassatore stesso al più presto possibile.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90 % di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90 % della quantità oggetto di contratto.

Art. 5.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carne bovina con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, viale Palestro 81, in duplice copia e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve riguardare un solo tipo di prodotto (con taglio a pistola oppure diritto) ed un determinato periodo di ammasso (cinque oppure sei mesi), nonché contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto (quarti posteriori con taglio a pistola oppure con taglio diritto) che si intende ammassare e relativa quantità, che non potrà essere inferiore a tonn. 20 di carne con osso, precisando anche se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto tagliato o disossato;

d) richiesta di conclusione di contratto di ammasso per la durata di cinque o sei mesi con espresso riconoscimento del diritto dell'AIMA di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità degli impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno fornite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del Comune;

fidejussione bancaria — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari a 110 ECU per tonnellata di prodotto con osso che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti, per il tasso di conversione in lire in atto alla data di presentazione della domanda all'A.I.M.A. e che, alla data del presente decreto è pari a L. 1.157,79 per un ECU.

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 6.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte, con lettera raccomandata, con telex o dietro ricevuta.

Art. 7.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate a riguardo in sede comunitaria, ai sensi del registro (CEE) n. 1091/80 del 2 maggio 1980.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito, nè spostato da un magazzino ad un altro.

Art. 8.

A termini di quanto stabilito dall'art. 5 del registro (CEE) n. 2536/80 del 30 settembre 1980, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore comunque a 10 tonn., a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno tre mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso Paesi terzi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita del magazzino. Per detti quantitativi l'ultimo giorno di ammasso è il giorno di uscita degli stessi dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della comunità o hanno formato oggetto di consegna ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) numero 2730/79.

Detta prova viene fornita secondo le modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tale fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero dei giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate alla esportazione.

Art. 9.

Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne, salvo quanto disposto nel precedente art. 8, è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo di ammasso a compimento del quale, su richiesta dell'ammassatore, l'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto stesso.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata; tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale) del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio da cui risulti che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione, sottoscritta anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A. a cura dell'ispettorato medesimo.

Art. 10.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata, al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A. in relazione a quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1091 del 2 maggio 1980.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Il presente decreto è valido ed operante dal 6 ottobre 1980.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

Modello di domanda

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

e p. c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

OGGETTO: domanda di conclusione di contratto di ammasso privato di tonn. . . . . di . . . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 2536/80.

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . . nella sua qualità di . . . . della ditta . . . . con sede in . . . . via . . . . n. . . . c.a.p. . . . . esercente attività nel settore del bestiame e delle carni

Chiede

di poter concludere contratto di ammasso di tonn. . . . di . . . . (precisare anche il taglio) . . . . . con un aiuto di . . . . ECU/tonn., pari a lire . . ./tonn., facendo presente quanto segue:

1) la conservazione del prodotto di cui è oggetto la presente verrà effettuata presso gli stabilimenti della ditta . . . . siti in . . . . . con capacità di immagazzinamento di mc . . . ca.;

2) la richiesta di conclusione del contratto è per la durata di mesi . . . . e si riconosce espressamente il diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

3) le operazioni di ammasso del quantitativo oggetto del contratto avverranno entro il termine di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 2536/80;

4) di costituire cauzione mediante difejussione bancaria emessa a favore dell'A.I.M.A. per un importo di lire . . . a garanzia dell'adempimento del contratto e pari a 110 ECU/tonn. di prodotto da ammassare.

Allega

a) relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) due copie del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di . . . . . .;

c) due copie del certificato della cancelleria del tribunale di . . . . . . attestante il pieno e libero esercizio dei diritti;

d) due copie dell'atto di sottomissione con firma autenticata;

e) originale della fidejussione e copia della stessa rilasciata dalla Banca . . . . in data . . . . . per un importo di lire . . . . .

Data, ...

Timbro
(firma del legale rappresentante)
. . . .

N. B. — La data della domanda deve essere precedente o uguale a quella della autentica della firma dell'atto di sottomissione.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammasso privato di quarti posteriori di bovini adulti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2536/80.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e p. c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

Il sottoscritto . . . ., nella qualità di . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . con sede in . . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di . . . .

In relazione

alla propria domanda allegata al presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale della agricoltura di per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, con aiuto di ECU/tonn. ., ai sensi del regolamento (CEE) n. 2536/80 del 30 settembre 1980, nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura, Presidente dell'A.I.M.A. del 3 ottobre 1980 della partita di tonn. . di quarti posteriori di bovini adulti di origine comunitaria, con taglio

che intende / che non intende — disossare / tagliare — per intero / per tonn. . — per un

periodo di ammasso di mesi . — salvo proroga o riduzione di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 — decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinamento della suddetta quantità, da realizzare entro il trentesimo giorno successivo a quello della data della lettera della A.I.M.A. di accettazione della domanda con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in . (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) .

. . . . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'auito di cui all'art 1 del regolamento (CEE) n. 2536/80 alla osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta proveniente da bovini di origine comunitaria macellati da non oltre dieci giorni prima della data di immagazzinamento, conformemente all'art. 3, paragrafo 1 *A*, lettere da *a*) ad *e*) della direttiva 64/433/CEE;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso. Tale comunicazione sarà fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con l'indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in un giorno è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o il disossamento della carne secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. 11267 del 3 ottobre 1980;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), consegnandone una copia al funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura presente alle operazioni di immagazzinamento;

6) collocare in magazzino, in modo che sia ben identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita, né sostituire e né spostare da un magazzino all'altro le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammasso dal regolamento (CEE) n. 1091/80 e dal citato decreto del 3 ottobre 1980 ed in particolare quello di trasmettere all'A.I.M.A. immediatamente i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso (due copie originali del verbale di ammasso ed una copia delle bollette di pesatura);

11) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento della cauzione stabilite dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1091/80 e all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2536/80 nell'importo di L. . . . . mediante fidejussione bancaria del . . . . . ., n. . . . ., del . . . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto il sottoscritto dichiara (°)

. . . .

Data . . . . . .

Timbro e firma

. . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese quelle specificatamente di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) dell'atto medesimo.

Data . . . . . .

Timbro e firma

. . . .

(Segue autentica notarile della firma) (°°).

(°) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (si alleghi l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(°°) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

BANCA . . . . Data . . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che a termini del regolamento (CEE) n. 2536/80 del 30 settembre 1980 con domanda in data . . . . . . la ditta . . . . con sede in . . . . (provincia di . . . .) ha chiesto di concludere il contratto per l'ammasso di quintali . . . di . . . . per la durata di mesi . . . . alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente dell'A.I.M.A., n. 11267 del 3 ottobre 1980;

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di L. . . . . determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e delle modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. . . . . . pari a 110 ECU per tonnellata.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . dalla sottoscrizione all'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A. su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di L. . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al momento in cui sia accertato da parte dell'A.I.M.A. l'assolvimento degli obblighi contrattuali.

. . . .

(9115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 3 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	862,55	862, 5	862,60	862,55	860,75	862,50	862,45	862,55	862,55	862,55
Dollaro canadese	739,30	739,30	738,50	739,30	734,40	739,25	738,50	739,30	739,30	739,30
Marco germanico	476 —	476 —	475,90	476 —	476,30	476 —	476 —	476 —	476 —	476 —
Fiorino olandese	428,50	438,50	438,25	438,50	438,40	488,45	438,37	438,50	438,50	438,50
Franco belga	29,681	29,681	29,68	29,681	29,70	29,65	29,673	29,681	29,681	29,68
Franco francese	205,16	20 ,16	205 —	20 ,16	205,35	205,15	205,17	205,16	205,16	201,15
Lira sterlina	2060,70	2060,70	2059,50	2060,70	2056,50	2060,65	2060,80	2060,70	2060,70	2060,70
Lira irlandese	1784,90	1784,90	1789 —	1784,90	1788,60	—	1785 —	1784,90	1784,90	—
Corona danese	154,43	154,43	154,30	154,43	154,30	154,40	154,43	154,43	154,43	154,40
Corona norvegese	177,28	177,28	177,30	177,28	177 —	177,25	177,36	177,28	177,28	177,25
Corona svedese	207,22	207,22	207,20	207,22	207 —	207,20	207,20	207,22	207,22	207,20
Franco svizzero	524,95	524,95	524,15	524,95	524,40	524,90	524,95	524,95	524,95	524,95
Scellino austriaco	67,32	67,32	67,25	67,32	67,30	67,30	67,288	67,32	67,32	67,30
Escudo portoghese	17,25	17,25	17,20	17,25	17,20	17,20	17,20	17,25	17,25	17,25
Peseta spagnola	11,687	11,687	11,68	11,687	11,65	11,65	11,684	11,687	11,687	11,68
Yen giapponese	4,159	4,159	4,158	4,159	4,15	4,15	4,162	4,159	4,159	4,15

Media dei titoli del 3 ottobre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	60,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50 % » » 1968-83	85,025
» 5,50 % » » 1969-84	81,950
» 6 % » » 1970-85	79,575
» 6 % » » 1971-86	76,200
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,625
» » » » 1- 3-1979/81	99,675
» » » » 1- 7-1979/81	98,825
» » » » 1-10-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,825
» » » » 1- 5-1979/82	97,125
» » » » 1- 7-1979/82	96,950
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	97,525
» » » » 1- 3-1980/82	97,550
» » » » 1- 1-1980/83	97,500
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,550
» » » 12 % 1- 4-1982	94,975
» » » 12 % 1-10-1983	91,800
» » » 12 % 1- 1-1984	91,950
» » » 12 % 1- 4-1984	92,150
» » » 12 % 1-10-1984	92,350
» » » 12 % 1-10-1987	98,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	862,50
Dollaro canadese	738,90
Marco germanico	476 —
Fiorino olandese	438,435
Franco belga	29,677
Franco francese	205,165
Lira sterlina	2060,75
Lira irlandese	1784,95
Corona danese	154,43
Corona norvegese	177,32
Corona svedese	207,21
Franco svizzero	524,95
Scellino austriaco	67,304
Escudo portoghese	17,225
Peseta spagnola	11,685
Yen giapponese	4,16

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla consulta regionale dell'A.I.A.S. di Catania a istituire una scuola per la formazione di terapisti della riabilitazione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità 25 novembre 1977, la consulta regionale dell'A.I.A.S. di Catania è stata autorizzata a istituire una Scuola per la formazione di terapisti della riabilitazione. Tale scuola è sottoposta alla vigilanza della regione.

(9083)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita edilizia a r.l. », in S. Bartolomeo in Galdo.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1980 il rag. Pellegrino Terlizzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Rinascita edilizia a r.l. », in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), posta in liquidazione, ex art. 2544 codice civile, con precedente decreto dell'8 marzo 1974, in sostituzione del rag. Ernesto Manco.

(9046)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia di produzione e lavoro « Viviani a r.l. », in Castellammare di Stabia.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1980 il rag. Cinque Silvestro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia di produzione e lavoro « Viviani a r.l. », in Castellammare di Stabia (Napoli), posta in liquidazione, ex articolo 2544 codice civile, con precedente decreto del 16 dicembre 1976, in sostituzione del rag. Vincenzo Pallonetto, che non ha accettato l'incarico.

(9047)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il secondo semestre 1979, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1980, n. 557, registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1980, registro n. 13 Lavori pubblici foglio n. 98, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per il 2° semestre 1979, è stabilito in 3,79.

(9048)

Sostituzione del presidente, di un membro e del segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per l'Umbria.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1980, n. 2053, il dott. Luigi Temperini è stato nominato presidente della commissione regionale di vigilanza in sostituzione del dott. Causio Luchini, il dott. Alfredo Sabella, membro, in sostituzione del dott. Pasquale Saracino e il sig. Mauro Guadalaxara, segretario della commissione stessa in sostituzione del dott. Luigi Pacifico.

(8999)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore Università di Genova, via Balbi, 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9093)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di botanica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore Università di Genova, via Balbi, 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9094)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore Università di Genova, via Balbi, 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9095)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

centro di calcolo posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore Università di Genova, via Balbi, 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9096)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di meccanica applicata alle macchine . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: rettore Università di Genova, via Balbi, 5.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(9097)

Concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso l'Università degli studi di Pavia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università di Pavia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso rivolgersi all'ufficio del personale della predetta Università.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'Università per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'Ateneo del bando di concorso.

(9098)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 228, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1980, registro n. 11 Difesa, foglio n. 68, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, dianzi citato;

Considerato che si è verificata la vacanza di due posti nel concorso per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli e ai sergenti maggiori in servizio permanente e che per effetto dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 maggio 1979 detti posti non ricoperti vengono devoluti in aumento al concorso riservato agli ufficiali di complemento;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito ai risultati del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti

in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) s. ten. s.a. cpl. tratt. Impellizzeri Giuseppe, nato l'11 marzo 1959 . . punti 44,10
2) s. ten. s.a. cpl. tratt. Lucidi Alessandro, nato il 25 agosto 1956 . . » 41,92
3) s. ten. s.a. cpl. tratt. Quagliero Mario, nato il 27 luglio 1952 . . . » 41,73
4) s. ten. s.a. cpl. tratt. Basso Rocco, nato il 15 aprile 1955 . . . . » 41,66
5) s. ten. s.a. cpl. cong. Maurizi Fabrizio, nato il 2 marzo 1957 . . . » 41,35
6) ten. f. (b) cpl. rich. Radicioni Renato, nato il 27 aprile 1954 . . » 41,20
7) s. ten. s.a. cpl. tratt. Francavilla Pasquale, nato il 27 settembre 1952 . » 41,15
8) s. ten. s.a. cpl. cong. Neri Paolo, nato il 28 marzo 1958 . . » 40,56
9) s. ten. a. cpl. cong. Ungaro Massimiliano, nato il 19 settembre 1955 . . » 39,67
10) s. ten. s.a. cpl. cong. Pellegrini Francesco, nato il 4 maggio 1950 . . . » 38,50

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1) s. ten. s.a. cpl. tratt. Impellizzeri Giuseppe . . punti 44,10
2) s. ten. s.a. cpl. tratt. Lucidi Alessandro . . » 41,92
3) s. ten. s.a. cpl. tratt. Quagliero Mario . . » 41,73
4) s. ten. s.a. cpl. tratt. Basso Rocco . . » 41,66
5) s. ten. s.a. cpl. cong. Maurizi Fabrizio . » 41,35
6) ten. f. (b) rich. Radicioni Renato . » 41,20
7) s. ten. s.a. cpl. tratt. Francavilla Pasquale » 41,15
8) s. ten. s.a. cpl. cong. Neri Paolo . . » 40,56

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. a. cpl. cong. Ungaro Massimiliano punti 39,67
2) s. ten. s.a. cpl. cong. Pellegrini Francesco . . » 38,50

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 397

(8959)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel bando relativo ai concorsi, per titoli e per esami, a quindici posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, alla pag. 7987, nel programma di esame allegato al bando, prova pratica, in luogo di: « Istituto sperimentale per *l'agricoltura*, con sede in Salerno », leggasi: « Istituto sperimentale per *l'orticoltura*, con sede in Salerno ».

(9049)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso, G.M.A.S.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso, G.M.A.S.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(3340/S)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore della divisione di oncologia sperimentale « C »;

un posto di direttore della divisione di oncologia clinica « E »;

un posto di aiuto della divisione di oncologia clinica « H »;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di chirurgia plastica;

un posto di assistente presso il servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente presso la divisione di oncologia clinica « B »;

un posto di assistente presso il servizio di fisica sanitaria;

tre posti di assistente presso il servizio di radiologia.

Limiti di età, requisiti di ammissione e documentazione come previsto nel relativo bando che può essere richiesto alla ripartizione personale dell'ente, via Venezian, 1.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(3346/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto cardiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(3351/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(3336/S)

OSPEDALE « S. CORONA » DI GARBAGNATE MILANESE

Concorso a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Garbagnate Milanese (Milano).

(3337/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Udine.

(3338/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(3339/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(3333/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Stigliano (Matera).

(3334/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso a due posti di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(3335/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE ARCANGELO » DI MONTE S. ANGELO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina (tutti con rapporto di lavoro a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Monte S. Angelo (Foggia).

(3341)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLE GRAZIE » DI POZZUOLI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(3353/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pozzuoli (Napoli).

(3354/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente la sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(3345/S)

OSPEDALE « PRINCIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(3350/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Sesto S. Giovanni (Milano).

(3349/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(3352/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di istologia e anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(3343/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano.

(3347/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO " ISOTTA-CAPPIA " » DI OMEGNA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(3355/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di medico direttore del centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(3356/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802760)